

"STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE

Art.1°/ - I Gruppi sportivi "U.S. Adri" di Alzano Sopra e "U.S.O. Nese" di Nese, parti integranti dei rispettivi Oratori di cui incarnano valori e progetti educativi, al fine di migliorare l'azione di aggregazione a favore delle proprie Comunità di appartenenza hanno deciso di fondersi dando vita alla

"Unione Sportiva Oratori AlzaNese

Associazione Sportiva Dilettantistica"

di seguito "USO AlzaNese o Associazione"

Art.2°/ - L'Associazione ha sede in Alzano Lombardo (BG) in via Montelungo n.3

La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

SCOPI E PRINCIPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.3°/ - L'Associazione è apartitica e priva di carattere sindacale e non persegue scopi di lucro ed è fondata sulla scelta dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa degli Oratori delle Parrocchie di San Lorenzo in Alzano Sopra e di San Giorgio in Nese. L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nei progetti pastorali delle parrocchie, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi ed ai giovani. L'USO AlzaNese è un'associazione aperta e potrà operare con tutte le persone, i gruppi e gli enti impegnati nella realizzazione di progetti ispirati a valori comuni condivisi.

L'USO AlzaNese potrà aderire al C.S.I. di cui riconosce ruolo e finalità, ma anche a tutti gli Enti di promozione sportiva o alle Federazioni riconosciute dal CONI obbligandosi a conformarsi alle loro norme, direttive, statuti e regolamenti.

L'USO AlzaNese intende lo sport come momento e mezzo per lo sviluppo delle potenzialità psicofisiche e per la formazione umana e cristiana dell'individuo. La Chiesa si interessa di sport perché si interessa dell'uomo, perché è profondamente coinvolta nella sua vicenda ed impegnata, per vocazione e missione, nella sua salvezza; ritrovare e vivere la verità cristiana sull'uomo e sulla società illumina e valorizza anche l'esperienza del gioco, del divertimento e dello sport.

L'USO AlzaNese promuove pertanto iniziative atte a:

1. Esaltare lo spirito di gratuità dello sport, poiché nel gioco non ci si aspetta un riscontro o un tornaconto dall'esterno; si è paghi della soddisfazione di essersi espressi al meglio, di aver raggiunto un traguardo ambito;
2. Dare allo sport un grande valore simbolico, in quanto richiama che la persona umana non è riducibile a forza di produzione e di consumo, perché sperimenta un innato bisogno di gioia e di festa, di creatività e di fantasia, di ricarica interiore e di pacificante incontro con gli altri. «Lo sport è gioia di vivere, gioco, festa, e come tale va valorizzato e forse riscattato, oggi, dagli eccessi del tecnicismo e del professionismo mediante il recupero della sua gratuità, della sua capacità di stringere vincoli di amicizia, di favorire il dialogo e l'apertura gli uni verso gli altri, come espressione della ricchezza dell'essere

ben più valida ed apprezzabile dell'avere, e quindi ben al di sopra delle dure leggi della produzione e del consumo, e di ogni altra considerazione puramente utilitaristica ed edonistica della vita» (Giovanni Paolo II);

3. Creare relazioni e rifiutare ogni forma di violenza: il ritrovarsi insieme, il partecipare o il parteggiare in modo corretto e amichevole favoriscono le relazioni sociali ed aiutano a superare le barriere campanilistiche, locali, nazionali e razziali. Dovrà essere promossa ogni forma di solidarietà con il pieno coinvolgimento delle famiglie che costituiscono il punto di riferimento più importante del nostro progetto educativo;

4. Educare all'agonismo: Il desiderio di vincere, di ottenere un risultato soddisfacente appartiene come elemento intrinseco e irrinunciabile alla pratica sportiva. E' fattore di stimolo, di miglioramento e di emulazione. Ciò che deve essere escluso è che la competitività, l'agonismo e lo sforzo siano vissuti "contro" l'altro. Si deve educare a vincere non sull'altro, ma al gioco e alla prova che esso propone. Si gioca insieme, non contro, in una competizione leale e serena nel rispetto delle regole, della persona e della vita;

5. Educare alla sconfitta ed alla vittoria: Imparare a perdere senza considerarsi perdenti è un traguardo ambito da ogni progetto educativo: ne dipendono in larga misura l'equilibrio emotivo e la tenuta di personalità del soggetto. E' necessario educarsi a riconoscere i limiti e gli insuccessi senza farne una tragedia, ma accogliendoli serenamente come segni concreti di quella precarietà e imponderabilità da cui è segnata l'esistenza umana. Educare alla vittoria come alla sconfitta è un'arte destinata a ricondurre l'uomo alla sua finitezza e, insieme, alla sua vocazione a trascendersi senza sosta. Umano è vincere, umano è perdere, ma la sfida sta nel saper vivere con nobiltà e

dignità di intenzione e di comportamento l'uno e l'altro momento della vita: in realtà, sono entrambi relativi e sono degni di memoria solo se riferiti al cammino di crescita e di perfezione della persona.

Gli scopi istituzionali dell'associazione potranno essere perseguiti mediante le seguenti attività:

- a) La partecipazione con propri atleti alle competizioni sportive dilettantistiche organizzate dal C.S.I., da altri Enti di promozione sportiva, dalle Federazioni riconosciute dal CONI o da qualsivoglia altro soggetto;
- b) L'organizzazione di gare, campionati, manifestazioni ed attività sportive dilettantistiche, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili;
- c) La gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva anche tramite convenzionamento e/o accordi con le Amministrazioni Pubbliche;
- d) Realizzare e gestire le politiche sociali sul territorio in accordo e/o convenzionamento con Amministrazione Comunale;
- e) Svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- f) Effettuare attività di cessione di beni e servizi in stretta attuazione degli scopi istituzionali,

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ed ogni attività di tipo commerciale dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Per l'esclusivo ed il migliore raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, realizzare cooperative sociali, stipulare contratti, accordi con altri Enti, associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni iniziativa che possa assicurare la migliore realizzazione degli scopi dell'associazione, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto. L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale dello Stato Italiano.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.4°/ - Il patrimonio dell'associazione è costituito dai conferimenti in danaro dei soci.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, acquisti, donazioni e lasciti pervenuti con specifica destinazione di attuazione delle finalità dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- redditi del patrimonio;
- quote associative;
- proventi dell'organizzazione e della gestione di attività, iniziative e manifestazioni;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione conformemente alle vigenti leggi.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione può anche avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti Pubblici, di Istituzioni soprannazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e di qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati, di privati cittadini e di Enti e società di ogni tipo.

SOCI

Art.5°/

5.1. Possono far parte dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche, che, condividendo le finalità del presente statuto, ne facciano richiesta. I soci si distinguono in:

- a) Istituzionali: Le Parrocchie di San Lorenzo in Alzano Sopra e di San Giorgio in Nese nella persona dei rispettivi Parroci;
- b) Atleti tesserati: coloro che praticano effettivamente l'attività sportiva;
- c) Non atleti: coloro che contribuiscono e partecipano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi e non fa mai venir meno la qualità di socio. In particolare il passaggio dalla categoria "Atleti tesserati" alla categoria "Non atleti" e viceversa è automatico e continuativo ed avviene esclusivamente con riferimento alla pratica effettiva dell'attività sportiva che prevede tesseramento; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.2. Per le nuove ammissioni a socio, il richiedente, deve presentare su apposito modulo domanda scritta di ammissione diretta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrivendo la predetta domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa che sarà determinata, annualmente, dal consiglio direttivo.

5.3. Tutti i soci hanno diritto e dovere di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni hanno diritto a un voto da esercitare nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni già alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Tenuto conto che le attività sociali sono prevalentemente rivolte all'avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a diciotto anni, l'esercente la potestà genitoriale del socio minorenni, in rappresentanza del quale ha sottoscritto l'adesione all'Associazione, eserciterà in suo nome eguali diritti rispetto agli altri soci, compreso il diritto di voto (un voto per ogni socio minorenni), ai sensi dell'articolo 320 codice civile. Ogni socio ha diritto a farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che non sia membro del consiglio direttivo, munito di delega scritta. Un socio può al massimo rappresentare in assemblea un numero di altri soci pari a dieci.

5.4. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti sportivi a cui l'Associazione aderisce. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e/o contributi associativi e dei relativi diritti;

5.5. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. La qualità di socio si perde per:

5.5.1. Dimissione volontaria: da comunicarsi con lettera al consiglio direttivo;

5.5.2. Morosità: quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla scadenza stabilita dal consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso consiglio direttivo. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato, se possibile, il socio interessato;

5.5.3. Radiazione: deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, sentito se ritenuto opportuno il diretto interessato, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti. Tenuto conto che le attività dell'Associazione hanno esclusivamente natura sportiva dilettantistica finalizzata a scopi sociali non sono ammesse azioni che possano cagionare danno diretto e/o indiretto, discredito o grave mancanza di rispetto all'Associazione e/o agli altri soci.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.6°/ - Organi della associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- i revisori dei conti (organo facoltativo).

ASSEMBLEA - COMPETENZE

Art.7°/ - L'assemblea è formata da tutti gli associati aventi, in via diretta o per legale rappresentanza, diritto di voto. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il consiglio direttivo.

Compete all'assemblea

in sede ordinaria:

- deliberare sul rendiconto economico e finanziario predisposti dal consiglio direttivo,
- procedere all'elezione del consiglio direttivo e deliberare in merito alla loro responsabilità, secondo i criteri di legge,
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo,
- procedere alla eventuale nomina, su proposta del consiglio direttivo, dei revisori dei conti,
- approvare il programma generale dell'associazione;

in sede straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto,
- deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'associazione,
- deliberare su quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.

ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO

Art.8°/ -

L'assemblea è convocata dal presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno per l'esame e approvazione del rendiconto economico e finanziario, ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto; in tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa e pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno otto giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata, se al di fuori della sede sociale, preferibilmente nel territorio della Regione Lombardia e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea è presieduta dal presidente, o, in sua assenza, dal un vice presidente o, in mancanza, dal rappresentante più giovane di età dei soci istituzionali presenti. Su proposta del presidente, l'assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il processo verbale delle riunioni e, quando

ritenuto necessario dall'assemblea, su proposta del presidente, gli incaricati di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti. Segretario e scrutatori potranno essere anche non soci.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Per modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento della associazione, i provvedimenti inerenti e conseguenti e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, in prima come in seconda convocazione.

Per le altre deliberazioni l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci e con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

Sono comunque fatti salvi i quorum superiori eventualmente richiesti da specifiche disposizioni statutarie o da disposizioni inderogabili di legge.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Art.9°/ -

9.1. Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo e direttivo dell'Associazione ed è composto da un numero di membri pari ad undici eletti dall'assemblea. In particolare, in forza del principio di voler riconoscere pari dignità alle diverse discipline sportive, verrà predisposta una lista di soci candidati per ciascuna delle due discipline sportive (calcio e pallavolo) praticate. Ogni socio ha diritto a votare un candidato. Verranno eletti consiglieri i candidati che avranno raccolto un numero più elevato di preferenze nelle rispettive liste. A parità di preferenze si opera per sorteggio. In una prima fase ogni lista contribuisce a formare il consiglio direttivo con una quota di eletti pari a cinque. Nel caso in cui una lista non riceva alcun voto, o risultano candidati con almeno una preferenza in numero inferiore a quello eleggibile da una lista, la relativa quota di eletti sarà assorbita dalle altre liste. Di seguito gli eletti nella prima fase designano il presidente sentiti i soci istituzionali. Infine il primo non eletto della lista di appartenenza del presidente sarà eletto consigliere ed il consiglio direttivo sarà così completamente formato. In caso di sostituzione del presidente per qualsiasi motivo lo stesso sarà designato dal consiglio direttivo sentiti i soci istituzionali.

9.2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- coloro che non siano maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI, da una Federazione Sportiva o da un Ente di promozione sociale.

9.3. I consiglieri durano in carica tre esercizi e comunque sino a quando non saranno nominati i successori e sono rieleggibili. Il consigliere decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. In caso di dimissioni, di recesso o decadenza di un consigliere, per qualunque causa, il consiglio direttivo procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti dalla medesima lista di provenienza, fermo restando il criterio di composizione del consiglio, sottoponendo il provvedimento all'assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile. Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.

E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

Art.10°/ - Al consiglio direttivo spetta la competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi della associazione, e comunque sulle seguenti:

- nominare, a maggioranza dei componenti, un numero di vice presidenti pari a quello delle attività sportive praticate nella associazione. Dovrà essere eletto un vice presidente per ogni lista di candidati eletti. Ad ogni vice presidente

potranno essere delegati dal consiglio direttivo poteri gestionali e responsabilità con riferimento alla pratica sportiva di provenienza;

- proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
- deliberare i programmi delle attività dell'associazione;
- deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi dell'associazione, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
- deliberare sull'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o alle attività dell'associazione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario di fine esercizio, da sottoporre, con la relazione delle attività della associazione, alla approvazione della assemblea dei soci;
- determinare l'entità delle quote sociali annuali;
- esaminare, per l'accoglimento o per il rigetto, le domande di ammissione a soci delle relative categorie;
- stipulare polizze assicurative; stipulare convenzioni con Enti, pubblici e privati;
- predisporre regolamenti in attuazione e rispetto di scopi e principi statutari;
- nominare eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione, accertatane la copertura;
- quantificare l'entità di indennità e compensi da corrispondere a fronte di attività svolte a favore della associazione;
- ratificare gli atti di propria competenza adottati dal presidente e vice presidenti in caso di urgenza ed evidente necessità;

- valutare l'eventuale raggiungimento degli scopi o la eventuale impossibilità di conseguirli, con giudizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori.

CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO

Art.11°/ - Il consiglio direttivo si riunisce per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario, nei tempi congrui, e inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri senza particolari formalità. I consiglieri dovranno rendersi disponibili a partecipare alle adunanze del consiglio direttivo e, al fine di rendere semplice e sicura la modalità di convocazione, dovranno indicare il mezzo (raccomandata a mano - fax - e-mail) tramite il quale si dichiarano assolutamente informati.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, da un vice presidente, o in assenza di entrambi, dal più giovane dei consiglieri presenti.

Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona, anche non socio, nominata su proposta del presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del consiglio direttivo deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le riunioni del consiglio direttivo possono tenersi in teleconferenza, videoconferenza, o per mezzo di tecnologie similari, ove tale modalità sia

indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando i predetti sistemi di collegamento. Deve tassativamente essere assicurata:

1. l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
2. la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
3. la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del consiglio direttivo si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario della riunione consiliare.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.12°/ - Compiti del presidente sono:

- rappresentare legalmente l'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere l'assemblea degli associati;
- convocare, con preavviso di almeno sette giorni, e in caso di urgenza, con preavviso di almeno tre giorni, il consiglio direttivo e presiederlo; la convocazione deve essere effettuata con raccomandata a mano, fax o e-mail;
- sovrintendere che le attività dell'Associazione perseguano gli scopi sociali nel pieno rispetto dei principi statutari;
- sovrintendere alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio della associazione;

- provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- assumere, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del consiglio direttivo, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal vice presidente.

Compiti dei vice presidenti sono:

- esercitare i poteri gestionali che sono stati loro attribuiti dal consiglio direttivo nel pieno rispetto dello statuto e delle prescrizioni ricevute; in particolare ai vice presidenti potranno essere conferite da consiglio direttivo procure e/o specifici poteri di rappresentanza;
- riferire costantemente al consiglio direttivo sull'andamento delle attività.

REVISORI DEI CONTI

Art.13°/ - La gestione della associazione è controllata da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, nominato dall'assemblea. La nomina del Revisore è facoltativa.

Il revisore dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

Il revisore:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;
- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'associazione;
- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

L'assemblea, al momento della nomina, determina il compenso a favore del revisore.

ESERCIZIO SOCIALE

Art.14°/ - L'anno associativo va dall'1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Il rendiconto economico e finanziario viene predisposto dal consiglio direttivo e presentato all'assemblea dei soci per la definitiva approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura o eventualmente 180 (centottanta) se particolari esigenze lo richiedono.

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le erogazioni di qualsiasi genere, purché espressamente destinate a tale scopo, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Non costituiscono distribuzione indiretta di proventi i compensi ai soci per l'attività di amministratore, di istruttore/allenatore, il canone di locazione percepito dai soci istituzionali e i compensi per specifiche professionalità solo ed esclusivamente se erogati nel pieno rispetto delle condizioni previste dalle Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.9/E/07 e n.38/E/10 e successive modifiche ed integrazioni.

DURATA ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Art.15°/ - L'associazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dall'art.27 del cod.civ. o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo, o per delibera della assemblea assunta con le maggioranze dell'art. 8 dello statuto.

Salvo l'ultima ipotesi appena menzionata, la sussistenza della causa di scioglimento dovrà essere previamente accertata e deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dalla assemblea.

Intervenuta la causa di scioglimento, l'assemblea con le maggioranze qualificate indicate all'art.8 del presente statuto, nomina, anche tra i soci, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti aventi finalità analoghe a quelle della Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge n.662/1996, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.